

BStGer BE.2006.3 vom 8. August 2006

Bundesstrafgericht, 2006-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2006.3

FR: TPF BE.2006.3 du 8 août 2006

IT: TPF BE.2006.3 del 8 agosto 2006

Regeste

Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Erwägungen

E. 1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull'ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell'art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.

- 4 -

E. 2

Giusta l'art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.

E. 3

La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l'inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04; SCHMID, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 e la giurisprudenza citata dagli autori). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l'inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., p. 227 n. 734). Infine, il segreto d'ufficio e professionale devono essere salvaguardati (69 cpv. 1 PPF).

E. 4

L'opponente contesta la propria responsabilità penale così come la pertinenza per l'inchiesta dei documenti messi sotto suggello ritenendo inoltre la richiesta di levata dei sigilli del MPC lesiva dei diritti della difesa.

E. 4.1

Dagli atti si evince che il richiedente, dopo aver aperto un'inchiesta nei confronti di vari dipendenti della Banca A. su segnalazione MROS del 3 febbraio 2004, ha deciso di

estendere le proprie indagini anche all'istituto bancario stesso giusta le disposizioni degli art. 100quater e quinquies CP in quanto sospettato di riciclaggio di denaro. A mente del MPC tale provvedimento si giustifica per le peculiarità del caso, in particolare l'ampio arco temporale, il numero di operazioni e di movimenti dei conti bancari e le operazioni in contanti eseguite dai vari dipendenti dell'opponente. Il richiedente è dell'opinione che tali attività inducano a pensare che si possa rimproverare all'istituto bancario di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire l'attività di riciclaggio in questione.

- 5 -

I sospetti del MPC, in questa fase intermedia dell'inchiesta, appaiono sufficientemente plausibili e motivati ed in ogni caso sono sufficienti a giustificare la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire l'esistenza di eventuali disfunzionamenti interni alla banca tali da metterne in causa la responsabilità diretta.

E. 4.2

Nell'opporci alla richiesta di levata dei sigilli presentata dal richiedente, la Banca A. sottolinea poi come la documentazione messa sotto suggello non sia in realtà rilevante ai fini dell'inchiesta. Tale argomentazione non può essere condivisa. Infatti, l'opponente stessa ammette che gli atti in questione contengono varie analisi, valutazioni e discussioni interne portanti sull'affare B., oggetto delle indagini del MPC. È dunque legittimo, nonché conforme al principio della proporzionalità, che il richiedente possa accedere anche a questa particolare documentazione in modo da ottenere elementi supplementari molto verosimilmente utili all'accertamento di eventuali responsabilità dell'opponente. Il fatto che questa documentazione sia stata allestita solo dopo la denuncia MROS del 3 febbraio 2004 non è poi di rilevanza alcuna dal momento che essa porta con ogni probabilità su analisi e valutazioni che si riferiscono all'epoca della commissione dei fatti oggetto dell'inchiesta. Non ha infine maggior pregio la censura secondo cui la perquisizione ordinata dal MPC costituirebbe un'inammissibile violazione dei diritti della persona giuridica a difendersi, nel senso che non si terrebbe conto del fatto che una persona giuridica - a differenza di una persona fisica - non ha memoria e pensiero ed è tenuta a conservare per iscritto la documentazione rapportata alla propria attività. Non si vede infatti in che cosa l'utilizzo di una prerogativa espressamente concessa dalla legge agli inquirenti, ovvero quella di perquisire (quando esistono) tutte le carte e la documentazione in relazione con una possibile infrazione, sia lesiva dei diritti della difesa, tanto più che nella fattispecie non viene invocata la salvaguardia di alcun segreto d'ufficio o professionale ai sensi degli art. 321 CP e 77 PP.

E. 5

In virtù di quanto precede, la richiesta di levata dei sigilli del richiedente del

E. 7

giugno 2006 deve essere accolta. In applicazione dell'art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza (DTF 127 II 151 consid. 3b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF BK_B 039/04 consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg., e BK_B 061/04 consid. 1.1), questa Corte ordina pertanto la cernita dei documenti sequestrati, la quale sarà effettuata dal MPC in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.

- 6 -

I documenti sigillati verranno trasmessi al richiedente dal Tribunale penale federale non appena la presente sentenza crescerà in giudicato.

6. Conformemente all'art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.